

**CONVENZIONE PER LA SEGNALAZIONE DI AZIENDE POTENZIALMENTE
INTERESSATE AD OPERAZIONI DI FACTORING**

TRA

"PMI ITALIA" - Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese con sede legale in Napoli Via Nuova Poggioreale, 61 C.P. INAIL/INPDAP Torre 7 – Piano 9° e sede Nazionale Operativa a Nola (NA) via Gen. Mario De Sena, 264 - Codice Fiscale 05762361219 - sito web: www.confpmiitalia.it e mail: info@confpmiitalia.it - riconosciuta dal Ministero del lavoro con Codice Identificativo DLICONF 47 - al Ministero dello Sviluppo Economico ed al CNEL, rappresentata dal Presidente Nazionale Confederale Dott. Tommaso Cerciello, nato a Marigliano (NA) il 20/02/1956 Codice Fiscale CRCTMS56B20E955R, di seguito denominato **"Ente segnalante"**

e

"Banca IFIS" S.p.A. con sede legale in Venezia - Mestre, via Terraglio n. 63, con P.I.V.A. 02992620274 rappresentata dal Procuratore Dott. Andrea Berna, nato a Venezia il 7 Gennaio 1968 – Codice Fiscale BRNDR68A07L736F che agisce in forza della rappresentanza conferita con Procura del 28 gennaio 2016, di seguito denominata **"IFIS"**

di seguito ciascuno denominato singolarmente "Parte" e congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

A) L'Ente segnalante è una Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale, che da Assistenza Sindacale, Previdenziale, Formativa e Consulenza alle Piccole e Medie Aziende iscritte ed intende ampliare i servizi offerti alla propria clientela anche mediante la segnalazione ad operatori specializzati nei diversi servizi di natura finanziaria;

B) IFIS è specializzata nel settore factoring ed è presente, con riferimento a quanto forma oggetto della presente Convenzione, con proprie sedi nelle aree geografiche in cui tipicamente opera l'Ente segnalante;

C) IFIS è interessata e disponibile ad esaminare le segnalazioni inoltrate dall'Ente segnalante in favore di aziende potenzialmente interessate ad operazioni di factoring.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) L'Ente segnalante potrà segnalare all'attenzione di IFIS i nominativi delle Piccole e Medie Aziende potenzialmente interessate all'utilizzo dei servizi di "Factoring" offerti da IFIS, nei limiti in cui è consentito dalla normativa vigente; ogni operazione con le suddette aziende si svolgerà comunque per il tramite di quest'ultima ed, a richiesta, presso le proprie sedi o le proprie filiali.



- 2) Il perfezionamento o meno delle operazioni richieste dalle Piccole e Medie Aziende segnalate è di esclusiva competenza di IFIS ed è sottoposto al suo unico ed insindacabile giudizio.
- 3) La definizione con le Piccole e Medie Aziende segnalate della forma tecnica del rapporto, delle condizioni applicate, nonché di ogni altro aspetto giuridico, economico, commerciale ed operativo, comunque connesso all'operazione, nessuno escluso, è di esclusiva competenza dei funzionari di IFIS, fermo restando l'impegno di IFIS ad applicare alle operazioni concluse condizioni economiche competitive.
- 4) Le parti si impegnano reciprocamente e con massima tempestività a comunicarsi la conoscenza di eventuali pregiudizievoli a carico del nominativo segnalato sorte successivamente alla segnalazione ed al successivo avvio del rapporto.
- 5) La sottoscrizione della presente Convenzione è a titolo gratuito e non prevede il riconoscimento da parte di IFIS di alcun compenso per l'attività svolta dall'Ente segnalante, né quest'ultimo potrà richiedere alcun compenso alle aziende segnalate per la medesima attività.
- 6) Il presente rapporto è instaurato a tempo indeterminato; ognuna delle parti potrà recedere dando un preavviso di trenta giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 7) Le Parti concorderanno in via preventiva il contenuto e le modalità di ogni comunicazione con l'esterno, anche di carattere promozionale - pubblicitario, in merito alle attività oggetto della Convenzione, fermo restando il reciproco impegno delle Parti a valorizzare il ruolo ed il relativo marchio l'uno dell'altra. Quest'obbligo vale solo qualora la comunicazione, predisposta da una Parte, faccia espressa menzione dell'esistenza di una collaborazione fra le Parti.
- 8) In particolare, nel caso in cui, previa autorizzazione scritta di IFIS, l'Ente segnalante intenda dare notizia della presente Convenzione stipulata con IFIS, all'interno del proprio sito internet, la stessa dovrà rendere ben visibile il marchio di IFIS all'interno del proprio sito ed attivare un collegamento diretto (link) al sito istituzionale della banca: www.bancaifis.it/trasparenza.
- 9) IFIS si rende disponibile a concordare con l'Ente Segnalante, la predisposizione e la realizzazione di corsi formazione per il personale dell'Ente, relativamente al settore del Factoring.
- 10) L'attività di cui ai precedenti punti potrà essere svolta dall'Ente Segnalante anche per conto di altri proponenti; simmetricamente IFIS potrà avvalersi, per le stesse aree territoriali e per gli stessi servizi, di segnalazioni provenienti da terzi. La presente scrittura pertanto non costituisce alcun diritto o reciproco obbligo di esclusiva.
- 11) La sottoscrizione della presente Convenzione esclude qualsiasi rapporto di società, associazione tra le Parti, non configura attribuzione di mandato di agenzia e non riguarda servizi che, pur rientrando nelle attività al cui esercizio IFIS è autorizzata non vi siano espressamente enunciati; in



particolare, l'Ente Segnalante prende atto che dalla presente Convenzione è tassativamente esclusa l'offerta di servizi attinenti strumenti finanziari, servizi di investimento e servizi accessori.

Venezia - Mestre, il 01/08/2017

Banca IFIS

Dott. Andrea Berna



Conf. PMI ITALIA

Dott. Tommaso Cerciello

